

0040. Responsabilità degli organizzatori

Art.40. Responsabilità degli organizzatori.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Associazioni e fondazioni – comitati Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21280 del 19/07/2023 \(Rv. 668595 - 01\)](#)

Acquisto di un bene con fondi del comitato - Finalità dell'acquisto - Rilevanza - Obbligo di trasferire il bene ad un determinato soggetto - Ammissibilità. Ai sensi dell'art. 40 c.c., l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è

[Responsabilità civile - colpa o dolo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9590 del 25/09/1998](#)

Colpa per omissione - Presupposti - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Necessità. Affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del "neminem laedere" o ad una generica antidoverosità sociale della condotta

[Risarcimento del danno - Casualità \(nesso di\) - Principio dell'equivalenza delle cause - Temperamento – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2688 del 06/03/1992](#)

Principio della casualità efficiente - Ambito di applicazione - Fatto del danneggiato - Causa esclusiva o concausa dell'evento - Configurabilità - Condizioni. In materia di responsabilità

0040. Responsabilità degli organizzatori

aquiliana, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 40 cod.pen., in base al

[Persona giuridica - comitati - responsabilità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3898 del 12/06/1986](#)

Titolarità di patrimonio autonomo - acquisto di bene immobile - trascrizione.* I comitati, di cui agli artt. 39 e segg. cod. civ., pur mancando della personalità giuridica, configurano autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive e sono titolari di un proprio patrimonio,

[Persona giuridica - comitati - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3898 del 12/06/1986](#)

Trasformazione in fondazione - precedente acquisto di bene immobile con fondi del comitato - obblighi dell'organizzatore.* Qualora un comitato si trasformi in un ente munito di personalità giuridica, quale la Fondazione, in forza di una vicenda evolutiva che deve ritenersi consentita in presenza

[Persona giuridica - comitati - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4902 del 12/11/1977](#)

Evoluzione di un comitato, svolgente concreta attività di attuazione di uno scopo duraturo attraverso l'utilizzazione di beni ad esso vincolati, in associazione riconosciuta o fondazione, con lo stesso scopo e gli stessi beni rapporti giuridici posti in essere dai componenti del comitato -

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice civile

C.C.

0040. Responsabilità degli organizzatori

CC

40

responsabilità organizzatori